



ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEMOLITORI AUTOVEICOLI

<b>CIRCOLARE N. 36 del 27 giugno 2017</b> Prot. 132/2/cv	<b>DESTINATARIO:</b> tutte le aziende associate
<b>ARGOMENTO:</b> HP14 E CLASSIFICAZIONE RIFIUTI	<b>OGGETTO:</b> REGOLAMENTO UE 997/2017 E MODIFICA AL D.Lgs. 152/06
<b>CIRCOLARI PRECEDENTI:</b> 4/15 – 28/15 – 30/15 – 38/15 – 42/15 – Newsletter 2016	

Gentile Associato,

nei giorni scorsi sono state emanate due norme a livello europeo e a livello nazionale in merito, rispettivamente, alla caratteristica di pericolo HP14 e alla classificazione dei rifiuti.

Ne evidenziamo gli aspetti principali rimandando alla consultazione dei testi (disponibili cliccando sulla scritta blu sottolineata) e ricordando che, per entrambe le tematiche, anche a fronte di nostre sollecitazioni, Fise Unire da tempo si era attivata, con comunicazioni mirate e destinate ai soggetti via via interessati per evidenziare la necessità di definire e risolvere le questioni lasciate aperte dalla normativa in vigore.

#### HP14 – REGOLAMENTO 997/2017

In più di una occasione ti abbiamo riferito dell'imminente pubblicazione di un regolamento specifico sulla caratteristica di pericolo HP14 "Ecotossico" che era in attesa di una definizione a seguito del [Regolamento \(UE\) n. 1357/2014](#).

Lo scorso 14 giugno sulla GUUE è stato pubblicato il

[Regolamento UE n. 997 dell'8 giugno 2017 "che modifica l'allegato III](#)

*della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la caratteristica di pericolo HP14 «Ecotossico».*

Evidenziamo alcuni punti:

- ✓ l'entrata in vigore è prevista per il prossimo 4 luglio;
- ✓ l'applicazione da parte degli Stati membri UE dovrà avvenire dal 5 luglio 2018;
- ✓ dal 5 luglio 2018 non si dovrà più far riferimento ai criteri ADR per l'assegnazione della caratteristica di pericolo HP14 (come invece previsto, da ultimo, all'art. 7, comma 9-ter del D.L. 78/2017, convertito con legge 125/2015);
- ✓ nel considerando n. 8 si precisa che *"laddove una caratteristica di pericolo di un rifiuto sia stata valutata sia mediante una prova che utilizzando le concentrazioni di sostanze pericolose come indicato nell'allegato III della direttiva 2008/98/CE, devono prevalere i risultati della prova"*;
- ✓ viene ampliata la gamma di sostanze da ricercare;
- ✓ i rifiuti possono essere classificati pericolosi per ecotossicità se soddisfano una delle seguenti condizioni:

- rifiuti che contengono sostanze ozono lesive (indicazione di pericolo H420) in concentrazione pari o superiore allo 0,1%:  $[c(H420) \geq 0,1\%]$

- rifiuti che contengono una o più sostanze con tossicità acuta per l'ambiente acquatico (indicazione di pericolo H400) con sommatoria delle concentrazioni pari o superiore al 25%:  $[\Sigma c(H400) \geq 25\%]$   
*A tali sostanze si applica un valore soglia (cut-off) dello 0,1%*

- rifiuti che contengono una o più sostanze con tossicità cronica per l'ambiente acquatico con effetti a lungo termine, tipo 1 - molto tossico (H410), 2 – tossico (H411) o 3 - nocivo (H412), con sommatoria delle concentrazioni pari o superiore al 25%:  $[100 \times \Sigma c(H410) + 10 \times \Sigma c(H411) + \Sigma c(H412) \geq 25\%]$

*Alle sostanze classificate con il codice H410 si applica un valore soglia (cut-off) dello 0,1% e alle sostanze classificate con il codice H411 o H412 si applica un valore soglia (cut-off) dell'1%*



**ECOTOXIC**



ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEMOLITORI AUTOVEICOLI

- rifiuti che contengono una o più sostanze con tossicità cronica per l'ambiente acquatico 1, 2, 3 o 4 (effetti nocivi a lungo termine) con il codice di indicazione di pericolo H410, H411, H412 o H413, se la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze è pari o superiore al 25%: [ $\Sigma cH410 + \Sigma cH411 + \Sigma cH412 + \Sigma cH413 \geq 25\%$ ]  
Alle sostanze classificate con il codice H410 si applica un valore soglia (cut-off) dello 0,1% e alle sostanze classificate con il codice H411, H412 o H413 si applica un valore soglia (cut-off) dell'1%

L'Associazione è già attiva per analizzare l'applicabilità del regolamento al CER 16.01.04\* e ci auguriamo di potervi fornire presto aggiornamenti in merito.

#### CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI – D.L. 91/2017

All'interno del [decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91](#) "Disposizioni urgenti per la crescita economica nel mezzogiorno" all'art. 9 viene introdotta una modifica all'Allegato D al D.Lgs. 152/06: *"I numeri da 1 a 7 della parte premessa all'introduzione dell'allegato D alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dal seguente: «1. La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER ed applicando le disposizioni contenute nella decisione 2014/955/UE e nel regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014".*



*premessa all'introduzione dell'allegato D alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dal seguente: «1. La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER ed applicando le disposizioni contenute nella decisione 2014/955/UE e nel regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014".*

In questo modo, la normativa nazionale risulta allineata alle disposizioni europee che, nel 2014, hanno revisionato e definito le modalità di classificazione dei rifiuti.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, rimandiamo a prossime comunicazioni per ogni aggiornamento in materia.

Cordiali saluti.

La Segreteria  
Viviana Casiraghi